



Cremona, lì 04/05/2016

DECRETO N. 293 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Territorio

Oggetto: CRITERI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE PER CONTO DI TERZI DI MERCI E VIAGGIATORI.

IL DIRIGENTE

Richiamata la Delibera di Consiglio Provinciale n. **141** del **29/10/2008** con la quale è stato approvato il “regolamento istitutivo della Commissione d'esame per l'idoneità professionale all'autotrasporto per conto di terzi di merci e viaggiatori”;

Richiamato l'art. 6 della suddetta delibera col quale il dirigente del settore competente è stato delegato ad emanare provvedimento per gli aspetti organizzativi delle prove e in particolare per determinare:

- a) i requisiti per l'ammissione agli esami;
- b) le modalità di presentazione della domanda;
- c) l'istruttoria delle domande pervenute e l'ammissione agli esami;
- d) le modalità di svolgimento e la programmazione degli esami;

Visti:

- l'art 36 dello Statuto Provinciale di attribuzione delle competenze ai Dirigenti e di definizione degli atti amministrativi monocratici;
- il D. Lgs. N°267/2000 “T. U. leggi ordinamento enti locali”;
- la Deliberazione del Presidente n. 299 del 23/12/2015: " Conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione del settore Ambiente e territorio” al Dott. Zanoni Roberto;
- Regolamento CE n.1071 del 21/10/2009;
- Decreto Dirigenziale del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, 25 novembre 2011, prot. n. 291.

DECRETA

- di approvare il seguente allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - “criteri per l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore per conto di terzi di merci e viaggiatori”;

- di dare mandato agli uffici di procedere alla predisposizione di una nuova modulistica che entrerà in vigore a partire dalla sessione autunnale dell'anno 2016.

IL DIRIGENTE
(Dott.Roberto Zanoni)

CRITERI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE PER CONTO DI TERZI DI MERCI E VIAGGIATORI.

Sommario

- Art. 1 – Ambito di applicazione;
- Art. 2 – Natura e scopo;
- Art. 3 – Requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità professionale;
- Art. 4 - Modalità per la presentazione delle domande di ammissione agli esami;
- Art. 5 – Sessioni d'esame e comunicazioni;
- Art. 6 – Oneri di istruttoria
- Art. 7 – Esclusione dall'esame e nullità delle prove;
- Art. 8 – Tipologia degli esami;
- Art. 9 – Prove d'esame;
- Art. 10 – Modalità di somministrazione dei quesiti;
- Art. 11 – Modalità di svolgimento delle prove;
- Art. 12 – Tempi di svolgimento e valutazione delle prove d'esame;
- Art. 13 – Chiusura delle procedure d'esame;
- Art. 14 – Attestato di idoneità professionale;
- Art. 15 – Norme finali.

Art. 1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente provvedimento individua i criteri e le modalità per lo svolgimento degli esami abilitativi all'esercizio della professione di trasportatore su strada, definita dal decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 0000079 del 08 luglio 2013 (G.U. della Repubblica italiana Serie Generale n. 167 del 18 luglio 2013) inerente in particolare:

- la direzione dell'attività di autotrasporto nell'ambito di imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi;
- la direzione dell'attività di autotrasporto nell'ambito di imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone.

Art. 2 – Natura e scopo.

In conformità alle disposizioni:

- della legge 15/03/1997 n° 59 – art. 4 – comma 2°;

- del decreto legislativo 31/03/1998, n° 112 – art. 105 - comma 3° - lett. g);
- dell'accordo Stato – Regioni - Enti Locali del 14/02/2002;
- Regolamento CE 1071/2009;
- Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio pubblicato su G.U. 28 novembre 2011 n. 277.
- decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 0000079 del 08 luglio 2013

Con il presente provvedimento si intende disciplinare lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:

- a) determinazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione dei candidati agli esami;
- b) determinazione dei criteri e delle modalità per l'espletamento degli esami;
- c) modalità per il rilascio degli attestati.

Art. 3 – Requisiti richiesti per l'ammissione degli esami di idoneità professionale

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, i candidati devono dichiarare, pena l'esclusione, il possesso, alla

data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari gli extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. vo 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) residenza in uno dei Comuni della Provincia di Cremona, ovvero residenza normale come definita dall'art. 8 del Regolamento C.E. 1071/2009;
- c) titolo di studio: aver assolto l'obbligo scolastico e superato un corso di preparazione all'esame presso un Ente e/o Associazione espressamente autorizzati ovvero aver superato un corso di **istruzione secondaria di secondo grado**. In deroga a quanto sopra, qualora alla data di presentazione della domanda il candidato stia eseguendo un corso di preparazione, potrà comprovare il positivo completamento dello stesso il primo giorno d'esame, presentando alla Commissione il relativo attestato di frequenza o dichiarazione sostitutiva. In assenza di tale documento, vi sarà l'immediata esclusione del candidato;
- d) età non inferiore a 18 anni;
- e) non essere interdetti giudizialmente o inabilitati.

Art. 4 – Modalità per la presentazione delle domande di ammissione agli esami

1. I candidati che intendono sostenere la prova, devono presentare domanda in bollo, secondo il modello predisposto dal Settore competente della Amministrazione Provinciale.

2. Le domande di ammissione devono pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data fissata per l'esame o negli stessi termini, consegnate a mano al protocollo generale della Provincia di Cremona o anticipate con posta elettronica certificata. Farà fede la data di ricevimento della domanda al protocollo provinciale.

3. La domanda, alla quale sarà allegata l'originale della attestazione di pagamento dell'onere d'istruttoria, deve essere firmata in calce, pena l'esclusione dalle procedure d'esame e non necessita della autenticazione della firma.

4. Nella domanda, da formulare secondo il modello predisposto devono inoltre essere indicati, pena l'esclusione:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) residenza;
- d) tutti i dati utili per effettuare i controlli di veridicità.

5. Alla domanda deve essere **allegato**, pena l'esclusione, uno dei seguenti documenti:

- a) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
- b) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari;
- c) In caso di diploma conseguito all'estero, "dichiarazione di valore" comprensiva del numero degli anni scolastici frequentati, rilasciata dai competenti Organi Consolari italiani, allegando anche la traduzione del diploma.

Art. 5 – Sessione d'esame e comunicazioni

1. Gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale si svolgeranno secondo un calendario stabilito dal Dirigente competente, tenendo conto del numero di domande pervenute, delle esigenze organizzative degli uffici e, per quanto possibile, dalle indicazioni fornite dalle Associazioni di Categoria che organizzano i corsi di preparazione, nel rispetto dei requisiti e dei criteri determinati dal presente provvedimento e comunque in numero minimo di una sessione d'esame all'anno.

2. Possono partecipare agli esami i candidati che ne abbiano fatto domanda entro i termini prefissati e la cui istanza sia correttamente compilata e corredata della documentazione richiesta. I candidati ammessi all'esame saranno convocati almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle prove esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale della Provincia. Non verranno inviate comunicazioni individuali.

3. I candidati dovranno presentarsi per l'espletamento delle prove muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

4. L'esito dell'esame verrà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia. Non verranno inviate comunicazioni individuali.

Art. 6 – Oneri di istruttoria

1. Per poter partecipare agli esami abilitativi oggetto del presente provvedimento, i candidati devono allegare alla domanda l'attestazione originale del versamento degli oneri d'istruttoria.

2. La mancata presentazione all'esame non comporta la restituzione del versamento degli oneri d'istruttoria; il versamento effettuato sarà ritenuto valido per sostenere l'esame nella prime due sessioni dalla data del pagamento. Per parteciparvi occorrerà comunque presentare per tempo una nuova domanda.

3. Gli oneri d'istruttoria in nessun caso verranno rimborsati.

Art. 7 – Esclusione dall'esame e nullità delle prove

1. Sono causa di esclusione dell'esame:

- a) la mancata indicazione dei requisiti di ammissione previsti;
- b) il mancato versamento degli oneri d'istruttoria;
- c) la domanda presentata fuori termine.

L'omesso assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda comporta la necessità di regolarizzazione della stessa, ai sensi della normativa vigente.

2. In qualsiasi momento della procedura abilitativa, la verifica della mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, mediante autocertificazione nella domanda, è motivo di nullità della prova d'esame.

Art. 8 – Tipologie degli esami

Sono definite le seguenti tipologie d'esame:

- a) esame per il conseguimento dell'idoneità per il trasporto nazionale e internazionale (esame completo);
- b) esame integrativo ai fini di consentire ai possessori del requisito dell'idoneità per il solo trasporto nazionale, di conseguire l'idoneità per il trasporto nazionale e internazionale.

Art. 9 – Prove d'esame

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale consiste, ai sensi dell'art. 4 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 0000079 del 08 luglio 2013, in due distinte prove:

- a) 60 quesiti con risposta scelta fra 4 risposte alternative predisposte dal Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- b) una esercitazione su un caso pratico.

2. Le prove differiscono in base al tipo di idoneità prescelta.

3. Per la prova di cui al comma 1-lett.a) la Commissione esaminatrice predispone quesiti a risposta multipla combinando opportunamente l'elenco generale dei quesiti resi pubblici dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per la prova di cui al comma 1-lett.b) la Commissione

esaminatrice predisporre una esercitazione su un caso pratico sulla base dei tipi di esercitazione resi pubblici dallo stesso Ministero.

4. Per coloro che sono già in possesso dell'attestato di capacità professionale in ambito nazionale, l'esame consisterà nella prova di cui al c. 1-lett.a) ed in un caso pratico di cui al c. 1 lett. b) vertente su trasporto internazionale.

Art. 10 – Modalità di somministrazione dei quesiti

1. I 60 quesiti per la prova scritta di cui all'art. 5 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 0000079 del 08 luglio 2013, sono ripartiti, tra le varie materie elencate all'allegato del medesimo decreto, come segue:

- 20 quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
- 10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- 10 quesiti per la materia di accesso al mercato;
- 10 quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica;
- 10 quesiti per la materia di sicurezza stradale.

2 La commissione predisporre, per ciascuna tipologia d'esame, le schede contenenti 60 quesiti, diverse tra loro, in numero superiore od almeno pari ai candidati ammessi a sostenere quella tipologia di esame.

3 Le schede contenenti i quesiti, numerate progressivamente, devono essere predisposte in forma anonima e vanno consegnate ai candidati in modo casuale.

4 I quesiti, contenuti nelle schede, potranno essere somministrati variando l'ordine delle risposte, rispetto a quanto pubblicato con il presente decreto.

Art. 11 – Modalità di svolgimento delle prove

1. La prova di esame che abilita alla direzione dell'attività di trasporto su strada in ambito *nazionale ed internazionale*, è svolta sottoponendo ai candidati i quesiti secondo quanto prescritto dal decreto sopra citato.

2. La prova *integrativa* d'esame che abilita alla direzione dell'attività di trasporto in ambito *internazionale* coloro che sono già abilitati ad esercitarla in ambito nazionale, è svolta sottoponendo ai candidati sia i quesiti, sia una esercitazione da estrarre esclusivamente dall'elenco di quelli relativi all'ambito internazionale.

Art. 12 - Tempi di svolgimento e valutazione delle prove d'esame

1. Il candidato, per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui sopra, ha a disposizione due ore.

La Commissione, per la valutazione delle prove, ha a disposizione i seguenti punteggi:

- a) per la prima esercitazione: massimo 60 punti;

b) per la seconda esercitazione: massimo 40 punti.

2. L'esame si intende superato se il candidato ottiene almeno:

- a) 30 punti nella prima prova – il mancato ottenimento pregiudica l'ammissione del candidato alla seconda prova;
- b) 16 punti nella seconda prova;
- c) 60 punti, come somma del punteggio di entrambe le prove.

2. L'esame di controllo per coloro che comprovino una esperienza pratica e continuata di cinque anni nella direzione dell'attività di autotrasporto di cose e persone, è superato se il candidato ottiene almeno:

- a) 30 punti nella prima prova – il mancato ottenimento pregiudica l'ammissione del candidato alla seconda prova;
- b) 16 punti nella seconda prova;
- c) 60 punti, come somma del punteggio di entrambe le prove.

3. Per ottenere i 16 punti all'esercitazione, il candidato dovrà affrontare in numero sufficientemente corretto 2 problematiche su 4.

Art. 13 – Chiusura delle procedure d'esame

- 1. I membri della Commissione sottoscrivono i verbali delle sedute, nonché gli elaborati e gli elenchi riepilogativi.
- 2. Le risultanze dei verbali sono approvate con provvedimento dirigenziale.

Art. 14 - Attestato di idoneità professionale

- 1. Il rilascio degli attestati di idoneità professionale e l'iscrizione avviene con provvedimento dirigenziale al seguito del verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) accertamento dei requisiti dichiarati dal candidato nella domanda;
 - b) superamento del relativo esame;
 - c) consegna di marca da bollo o assolvimento della stessa in modo virtuale da apporre sull'attestato di idoneità professionale.
- 2. Il Settore competente per materia rilascia d'ufficio alla persona che ha superato l'esame l'attestato di idoneità professionale.
- 3. A coloro che sono già in possesso dell'attestato di capacità professionale in ambito nazionale ed hanno sostenuto con esito positivo l'esame, potrà essere rilasciato un nuovo attestato di capacità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale, previo ritiro dell'attestato originale relativo al trasporto nazionale.

4. L'attestato può essere rilasciato anche come duplicato, in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, su domanda del titolare e pagamento del relativo onere di istruttoria.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, alla domanda dovrà essere allegata la relativa attestazione di resa denuncia agli organi di polizia ovvero l'originale dell'attestato da duplicare.

Art. 15 - Norme finali.

Sono fatte salve e si intendono automaticamente recepite nel presente provvedimento le eventuali future modificazioni e/o integrazioni delle suddette norme di settore.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.